



**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO FALLIMENTI**

IL GIUDICE DELEGATO

letto il ricorso, depositato in data 12.10.2021 da e volto all'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché la documentazione e la relazione del gestore nominato dall'OCC;

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 14.12.2021;

preso atto della regolarità degli adempimenti a carico del gestore della crisi;

rilevato che il debitore propone un piano del consumatore, ai sensi dell'art. 7 co. 1-bis l. 3/2012, che prevede il pagamento delle spese prededucibili e dei creditori con le seguenti modalità:

a. il pagamento dei creditori prededucibili mediante la corresponsione di di € 753,75 per n. 12 mensilità, oltre al contestuale e regolare ammortamento del mutuo;

b. il pagamento degli altri creditori mediante la corresponsione della somma di euro 777,86 per n. 84 mensilità, pari al 60% dell'ammontare dei debiti;

osservato che si è opposto all'omologazione il creditore Compass Banca s.p.a., evidenziando la mancanza di meritevolezza del debitore a causa della scarsa diligenza adoperata nell'assunzione delle obbligazioni;

premessso che la presente procedura è soggetta alla disciplina di cui alla l. 3/2012 come modificata dalla L. n. 176/2020 del 18.12.2020;

rilevato che la richiamata novella rileva, nella fattispecie, sotto due profili: quello della meritevolezza e quello della sussistenza o meno della facoltà del creditore Compass Banca s.p.a. di opporsi all'omologazione;

osservato, infatti, che, sotto il primo profilo, l'inammissibilità del piano è oggi limitata ai soli casi in cui il debitore abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, a dispetto della vecchia formulazione normativa, che impediva l'accesso alla procedura al debitore che avesse determinato, anche solo con colpa lieve, il sovraindebitamento, *anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*;

considerato che, sotto il secondo profilo, l'art. 9 co. 3 bis lett. e) della l. 3/2012 come novellata a seguito della l. 176/2020 richiede che la relazione particolareggiata contenga anche *“l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”*: in siffatto contesto normativo l'eventuale accertamento dell'omessa adeguata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore comporta una sanzione di tipo processuale per il creditore, impedendogli di proporre opposizione o reclamo

avverso l'omologazione o di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (cfr. art. 12 bis co. 3 bis l. 3/2012); in buona sostanza, l'ottica del legislatore valorizza l'apporto colposo del finanziatore precludendogli una facoltà processuale, con evidente funzione sanzionatoria;

ritenuto che, nella fattispecie, la Compass Banca s.p.a., alla luce degli accertamenti contenuti nella relazione particolareggiata, ha perso la facoltà processuale di opporsi all'omologazione a cagione della condotta tenuta nella fase di conclusione del contratto di finanziamento, non avendo adeguatamente valutato il merito creditizio del soggetto finanziato;

considerato in particolare che, secondo quanto evidenziato dall'OCC all'atto della concessione del prestito (30.1.2020) da parte della Compass, non era in grado di far fronte al rateo di € 86,21, non avendo alcun importo disponibile per pagare il rateo del prestito essendo, in quel momento, già sovraindebitato a cagione dei precedenti finanziamenti (cfr. pag. 17 della relazione);

osservato che in sede di valutazione circa l'omologabilità del piano, il tribunale, ai sensi dell'art. 12 bis co. 3 e 4 l. 3/2012, è chiamato: 1. se necessario, a rinnovare – d'ufficio ma, *a fortiori*, su sollecitazione di uno o più creditori – il giudizio sull'ammissibilità già anteriormente formulato, atteso che il decreto con cui il tribunale fissa l'udienza ex art. 12-bis co. 1, ritenendo, implicitamente o esplicitamente, sussistenti i presupposti di ammissione, non è suscettibile di definitività, conflueno, invece, nel provvedimento con cui si accorda o si nega l'omologazione, unico provvedimento suscettibile di impugnazione sotto il profilo processuale e di produrre effetti conformativi, vincolanti per i creditori, dal punto di vista sostanziale; 2. a verificare la fattibilità del piano e la sua idoneità a consentire il pagamento di crediti impignorabili; 3. a risolvere le contestazioni insorte all'udienza ex art. 12-bis co. 1 l. 3/2012, anche relativamente all'importo dei crediti; 4. infine, a valutare il merito delle scelte e, quindi, la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14-ter e ss. del medesimo testo normativo, qualora uno dei creditori o altro interessato contesti detta convenienza (art. 12 bis co. 4 l. 3/2012);

ritenuto, in tale prospettiva, che:

- l'art 9 co. 2 lett. d-ter) l. 3/2012 condiziona, come detto, l'ammissibilità (e, successivamente, l'omologazione) all'esclusione della circostanza che il debitore abbia determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

- nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, non ricorre tale negativa circostanza: non è dato, infatti, rinvenire nella condotta dei debitori e nel loro, piuttosto costante, ricorso al credito profili di negligenza che possano essere qualificabili come colpa grave (tale dovendosi intendere la violazione di elementari e minimali regole di prudenza e diligenza), soprattutto considerando l'incidenza causale della condotta dei finanziatori – che maliziosamente hanno ampiamente concesso credito, pur essendo nelle condizioni di avvedersi agevolmente delle condizioni reddituali del debitore e delle sue capacità di adempimento – come argomentata dal gestore nella propria relazione particolareggiata; tanto comporta che la condotta negligente del debitore – certamente sussistente – ben può essere qualificata come connotata da colpa lieve, in quanto indotta dall'accondiscendenza manifestata dai soggetti qualificati con cui l'istante ha contrattato i finanziamenti e non essendo emerso né dedotto alcun comportamento fraudolento o doloso delle parti che abbiano inciso sulla formazione della volontà dei finanziatori nella fase delle trattative che hanno condotto all'elargizione dei plurimi prestiti;

- sussistono, alla luce della documentazione depositata, anche gli ulteriori requisiti formali di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

dato atto che la proposta non contiene l'indicazione del giorno del mese in cui la rata del piano avrà scadenza, sicché il pagamento della prima rata sarà esigibile dal giorno del deposito del presente provvedimento e le successive rate mensili avranno scadenza lo stesso giorno dei mesi a seguire;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano presentato;

P.Q.M.

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che il presente decreto, a cura dell'OCC e a spese dell'istante, venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Lamezia Terme;
- 4) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 5) Dispone che i pagamenti del piano di ammortamento siano eseguiti dall'organismo di composizione della crisi secondo quanto specificato nel piano (se del caso rimodulato, previo suo deposito nel fascicolo telematico, per tenere conto dei pagamenti nelle more eseguiti) e nel presente provvedimento o, in alternativa, previo accordo tra l'organismo e il debitore, che tali pagamenti siano eseguiti mensilmente dal debitore stesso, con obbligo, a suo carico, di darne preciso riscontro documentale, entro cinque giorni, al predetto organismo e con obbligo, per quest'ultimo, di puntuale controllo e vigilanza e di segnalazione ai creditori e all'autorità giudiziaria di condotte in tutto o in parte inadempienti;
- 6) Dispone che l'organismo di composizione della crisi annualmente depositi breve relazione in merito allo stato di esecuzione del piano;
- 7) Dà atto che anche i crediti oggetto di cessione di quinto o di delegazione di pagamento sono stati inclusi nel piano, sicché in forza dell'omologa dovranno cessare i prelievi mensili in favore dei creditori.

Si comunichi al difensore dei ricorrenti e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Lamezia Terme, 16.12.2021

Il Giudice Delegato
dott.ssa Alessia Iavazzo